



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 20/03/2017

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n°4

Oggetto: **ABROGATI I VOUCHER**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017 che abroga la disciplina del lavoro accessorio, neutralizzando del tutto lo strumento già reso meno flessibile dagli ultimi interventi legislativi apportati dal correttivo al Jobs Act, il decreto legge prevede comunque una disciplina transitoria in base alla quale potranno essere utilizzati, con le vecchie regole ed entro il 31 dicembre 2017, i **voucher già acquistati**.

Il decreto legge del 17 marzo 2017, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017, n. 64 e in vigore dal 17 marzo 2017 prevede l'abrogazione dei voucher e dell'intera disciplina del lavoro accessorio.

La disciplina del lavoro accessorio nell'ultimo anno era stata ridefinita da una molteplicità di interventi normativi, in particolar modo per quel che riguarda la procedura di utilizzo da parte di committenti professionisti ed imprenditori.

Il decreto prevede una fase transitoria nel corso della quale sarà possibile continuare ad utilizzare i voucher già acquistati prima dell'entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2017).

La disciplina innovata dal Jobs Act aveva definito le prestazioni di lavoro accessorio come attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite attraverso la corresponsione dei cosiddetti buoni lavoro per un totale massimo di 7.000 euro netti per ciascun lavoratore, per ciascun anno civile, con riferimento alla totalità dei committenti.

Il periodo transitorio

Fino al 31 dicembre 2017 saranno utilizzabili i voucher già acquistati al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 25 del 2017). Per tutti questi voucher resta in vigore la disciplina che riguarda gli obblighi, posti in capo al committente, di attivazione dei buoni lavoro e comunicazione preventiva delle prestazioni (in caso di committente imprenditore o professionista).

In particolare, il committente che intende fruire delle prestazioni di lavoro accessorio rimane obbligato a:

- verificare il rispetto del limite economico suindicato da parte del prestatore;
- attivare i voucher acquistati abbinandoli al codice fiscale del prestatore con riferimento ad un arco temporale di utilizzo non superiore a 30 giorni;
- comunicare, con almeno 60 minuti di anticipo, l'impiego del lavoratore all'Ispettorato Nazionale

del lavoro:

o qualora si tratti di committente imprenditore o professionista, oltre ai dati anagrafici del lavoratore anche il luogo di lavoro e il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa;

o qualora si tratti di committente imprenditore agricolo, va comunicato l'arco temporale di fruizione, che non deve essere superiore a 3 giorni;

La comunicazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica o sms.

I chiarimenti del Ministero del lavoro

L'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act, disposta dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, dedicati al lavoro accessorio riguarda dunque sia i buoni lavoro utilizzati da imprese e professionisti che quelli impiegati da privati cittadini. A partire dall'entrata in vigore dello stesso i buoni lavoro non potranno più essere venduti.

Strettissimi, proprio in vista della "minaccia" referendum, i tempi di conversione in legge del decreto, che contempla anche l'integrale reintroduzione della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al fine di garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati.

L'unica tipologia contrattuale che al momento può costituire una alternativa al lavoro accessorio (si fa per dire) per imprese e professionisti, è - e rimane - il contratto di lavoro intermittente: si tratta di una alternativa che, bel lungi dalla semplicità operativa rappresentata dall'impiego dei voucher, può quantomeno consentire l'impiego dei lavoratori unicamente nei giorni e nelle ore in cui si rende necessaria la prestazione, ovviamente fermi restando i requisiti oggettivi e soggettivi per questa tipologia di contratto.

In questa sede ci sembra al quanto inopportuno commentare quello che è successo e con quanta velocità sono riusciti a far diventare operativa questa abrogazione rispetto ad altri argomenti che secondo noi sarebbero ben più importanti, la "**scusante**" che ha portato a tutto ciò secondo i soggetti che l'hanno ideata e messa in atto è da ricondursi ad un eccessivo e inappropriato utilizzo di questo tipo di contratto, la nostra esperienza come Studio non può che dissentire da questo, infatti, molti soggetti utilizzati inizialmente con il Lavoro Intermittente, hanno poi trovato una via di accesso al mondo del lavoro sia contratti a termine che a tempo indeterminato/apprendistato, ciò non farà altro che alimentare in certe situazioni il ricorso al "lavoro nero", anche le varie Associazioni di categoria e professionali, quali Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, hanno ovviamente espresso i loro totale dissenso riguardo a questa abrogazione così **immediata, senza neppure lasciare un periodo transitorio di utilizzo se non quello dei voucher già acquistati alla data di entrata in vigore del Decreto.**

STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI